



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

P.za Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV) - Tel. 0423 040400 – Fax24h 0423 839522 - CF: 83000710265 - P.Iva 00721030260
www.comune.cornuda.tv.it - PEC: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2023 Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: **SECONDA VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – REC DEL COMUNE DI CORNUDA. ESAME E VALUTAZIONE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA**

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, **per determinazione del Sindaco** in **prima** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

| NOMINATIVO | COMPONENTE | PRESENZA |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| CLAUDIO SARTOR | Presidente | Presente |
| ENRICO GALLINA | Vicesindaco | Presente |
| ERICA CONDIO | Assessore Anziano | Presente |
| SILVANA VIVIANI | Assessore Anziano | Presente |
| MAURIZIO LAMONATO | Consigliere | Presente |
| KATIUSCIA SALOGNI | Assessore Anziano | Presente |
| GIUSEPPE COMAZZETTO | Consigliere | Presente |
| ELISA CORSO | Consigliere | Presente |
| FABIO NOAL | Consigliere | Presente |
| BRUNO COMAZZETTO | Consigliere | Presente |
| ANTONELLA CALZAVARA | Consigliere | Presente |
| PAOLO CAMPEOTTO | Consigliere | Presente |
| GIOVANNI SARDELLI | Consigliere | Assente Giustificato |

Numero totale PRESENTI: **12** - ASSENTI: **1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **SPADETTO ENZO**.

Il Sig. **SARTOR CLAUDIO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la Seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto, designando a scrutatori con unanime consenso del Consiglio, i Signori Consiglieri:

Corso Elisa, Comazzetto Giuseppe, Calzavara Antonella.

Immediatamente eseguibile: SI

IL SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto di proposta di delibera iscritto al terzo punto dell’ordine del giorno e la introduce come segue: *“Concludiamo l’iter per la seconda variante al Regolamento Edilizio REC del Comune di Cornuda con l’esame e valutazione delle osservazioni che sono pervenute e con l’approvazione definitiva. Sono punti stati visti anche in Commissione Urbanistica e Statuto e già ben sviscerati. Non sono arrivate tante osservazioni da parte dei cittadini, sono tre che adesso andremo a verificare e a votare singolarmente prima di fare l’approvazione definitiva del documento in esame. Lascio la parola all’Ingegnere Barzan.”*

L'INGENERE BARZAN STEFANO, RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA, procede con la presentazione delle tre osservazioni pervenute: *"Buonasera. A seguito dell'avvenuta pubblicazione del Regolamento adottato sono pervenute al protocollo comunale tre osservazioni. Andremo adesso ad illustrarne brevemente il contenuto e illustrare quella che è la proposta di controdeduzione per ciascuna di esse, che sarà posta in votazione al Consiglio Comunale. La prima osservazione è pervenuta dalla Signora Brufatto Fabiana. Viene chiesto di inserire la definizione di terrazzo integrato nella copertura con la possibilità di ricavo all'interno della falda e parapetto mascherato all'interno della falda stessa nei fabbricati ricadenti in zona agricola. Questa osservazione nasce, appunto, da un'esigenza di prevedere una tipologia di fabbricato che comunque si sposi con quella che è la tipologia classica di fabbricati soprattutto nella zona agricola, prevedendo la possibilità di avere a disposizione dei terrazzi su detti fabbricati, che molto spesso dispongono di adiacenze o portici, che possano essere sfruttati per, appunto, ricavare al loro interno dei terrazzi opportunamente mascherati dalla copertura stessa di questa adiacenza o di questo portico, in modo che siano anche poco visibili dall'esterno, però comunque funzionali e accessibili dai vani situati soprattutto al piano primo di questi fabbricati, pur mantenendo l'integrità e la semplicità delle forme dei fabbricati in zona agricola. Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto la tipologia proposta risulta compatibile con i caratteri architettonici degli edifici del territorio, ivi ricompresi quelli ricadenti in zona agricola. Si propone pertanto di inserire all'allegato A, quadro delle definizioni uniformi, la voce n. 43, terrazzo integrato, con la seguente descrizione "elemento edilizio scoperto e praticabile, accessibile da uno o più locali interni, ricavato all'interno di falda di copertura, avente parapetto frontale e laterale interamente mascherato dalla falda medesima". Intanto inseriamo questa definizione nel Regolamento, poi demandiamo anche ad una specifica variante alle norme tecniche, che probabilmente potrà essere inserita all'interno della variante n. 3 al Piano degli Interventi in corso di redazione, per quanto riguarda la modifica dell'art. 35 comma 27 al fine di renderlo omogeneo con la nuova definizione introdotta dal Regolamento edilizio.”*

Osservazione n.1

| | | | | |
|--|------------|-------|------------------|--|
| 1 | 05/10/2023 | 11666 | BRUFATTO Fabiana | Chiede sia inserita la definizione di terrazzo integrato nella copertura con la possibilità di ricavo all’interno della falda e parapetto mascherato all’interno della falda stessa nei fabbricati ricadenti in zona agricola. |
| <p>Proposta di controdeduzione</p> <p>Si ritiene accoglibile l’osservazione in quanto la tipologia proposta risulta compatibile con i caratteri architettonici degli edifici del territorio, ivi compresi quelli ricadenti in zona agricola.</p> <p>Si propone pertanto di inserire all’Allegato A. “Quadro delle definizioni uniformi” la voce 43) “Terrazzo integrato” con la seguente descrizione: “Elemento edilizio scoperto e praticabile, accessibile da uno o più locali interni, ricavato all’interno di falda di copertura avente parapetto frontale e laterale interamente mascherati dalla falda medesima.”</p> <p>Si demanda inoltre a specifica variante alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi la modifica all’art. 35 comma 27 al fine di renderlo omogeneo con la nuova definizione.</p> | | | | |

IL SINDACO - PRESIDENTE mette in votazione la proposta di controdeduzione all'osservazione n.1

Votazione

Consiglieri presenti in aula n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari /

Astenuti /

L'INGENERE BARZAN STEFANO, RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA, continua con la presentazione della seconda osservazione: *“La seconda osservazione è pervenuta da parte del signor Bedin Paolo che propone la modifica*

dell'articolo 22 punto 10 del Regolamento edilizio al fine di consentire il mantenimento delle altezze nei fabbricati esistenti fino a un minimo di metri 2,47 per gli spazi ad uso abitativo anziché fino a un minimo di metri 2,50 come attualmente previsto. È stata formulata la seguente proposta di controdeduzione che di fatto ritiene migliorativo comunque e necessario ai fini di un corretto recupero dei fabbricati esistenti: si ritiene di abbassare l'altezza dei vani utili non a 2,47, come proposto, ma a 2,40 in conformità con quanto previsto anche da altre norme in materia, ad esempio - ne cito una - la Legge Regionale 51-2019 che è quella per il recupero dei sottotetti; quindi anche la Regione del Veneto ha in qualche modo disciplinato la possibilità di mantenere altezze esistenti, anche inferiori ai metri 2,70 previsti normalmente da regolamento edilizio per i vani utili, dando la possibilità di abbassarla fino a un minimo di 2,40. Su questa variazione è stato specificatamente richiesto e ottenuto il parere favorevole da parte anche dell'Ulss in data 22 novembre.”

Esame osservazione n.2

| | | | | |
|--|------------|-------|----------------|---|
| 2 | 20/10/2023 | 12422 | BEDIN Paolo | Propone la modifica dell'art. 22 comma 10 del REC al fine di consentire il mantenimento delle altezze nei fabbricati esistenti fino ad un minimo di m 2.47 per gli spazi ad uso abitativo anziché fino ad un minimo di m.2.50 attualmente previsto. |
| <p>Proposta di controdeduzione</p> <p>Si prende atto dell'osservazione e si ritiene di adeguare l'altezza minima dei locali utili nei fabbricati esistenti, indicata all'art.22 comma 10, uniformandola con quella indicata nella L.R. n.51/2019, pari a m. 2,40.</p> | | | | |

IL SINDACO - PRESIDENTE mette in votazione la proposta di controdeduzione all'osservazione n.2.

Votazione:

Consiglieri presenti in aula n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari /

Astenuti /

L'INGENERE BARZAN STEFANO, RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA, conclude con la presentazione della terza osservazione: *“La terza osservazione è stata presentata dall'Ufficio tecnico comunale. Teniamo sempre conto che una delle motivazioni che ha spinto a questa variante al Regolamento edilizio è proprio quella di renderlo più facilmente utilizzabile, più chiaro nelle sue definizioni e soprattutto, dal punto di vista operativo, di più facile utilizzo, di più corretto utilizzo sia da parte dei cittadini e dei tecnici operanti sia anche da parte degli uffici. Per cui l'Ufficio urbanistica ha ritenuto necessario andare ad inserire alcune puntualizzazioni utili in tal senso. La prima riguarda la modifica dell'art. 29 passi carrai e uscite per autorimesse, già oggetto di modifica con il regolamento adottato, in particolare sostituendo al comma 5 la dicitura "della carreggiata" con la parola "corsia", quindi sostituendo la parola "carreggiata" con la parola "corsia" nella frase successiva. Le leggo tutte e tre e poi illustro la proposta di controdeduzione. La seconda parte dell'osservazione riguarda la proposta di precisare all'art. 2 "definizione di elementi di arredo" alla voce 3, casette o tettoie, dell'allegato B che le medesime possono essere collocate in numero massimo di una per unità immobiliare abitativa esistente sul lotto. In riferimento alle strutture di cui alla voce 1, gazebo e pergolati, e alla voce 3, casette e tettoie, si ritiene inoltre di precisare che la realizzazione delle stesse non risulta assoggettata alla presentazione di alcuna istanza rientrando nella fattispecie di attività edilizia libera, ma che in nessun caso è ammessa la realizzazione delle medesime con caratteristiche diverse da quelle indicate. Il terzo punto dell'osservazione riguarda l'aggiunta al comma 24 dell'art. 22 "caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici residenziali e ad essi assimilabili": In ogni caso le dimensioni minime del posto auto coperto non possono risultare inferiori a metri 5 per 2,70. È fatto salvo il mantenimento di autorimesse aventi dimensioni inferiori qualora legittimamente autorizzate senza possibilità di riduzione dimensionale rimanendo invece l'obbligo di adeguamento nel caso di interventi di ristrutturazione. Allora è stata formulata la seguente proposta di controdeduzione distinta anche essa nelle tre parti. Relativamente alla prima parte, cioè la sostituzione della carreggiata con il termine corsia appunto riguarda il punto da dove prevedere l'arretramento dei 5 o 6 metri che era già stato oggetto di variante con l'adottato. Si ritiene accoglibile la proposta in quanto il termine corsia identifica maggiormente il limite effettivo della sede stradale. Per quanto riguarda il sub B, ovvero le casette in legno, pergolati, gazebi, si ritiene accoglibile*

l'osservazione in quanto risulta necessario precisare il numero massimo di elementi di arredo installabili su ciascun lotto, quindi uno per ogni unità abitativa. Inoltre si ritiene opportuno ribadire che ai sensi della vigente normativa - il Decreto Legislativo 222 del 2016 - l'installazione di suddetti manufatti non è soggetta alla presentazione di alcuna istanza, rientrando nella cosiddetta edilizia libera. Si ritiene inoltre utile, proprio per la natura prescrittiva delle definizioni di cui all'allegato del regolamento edilizio e al fine di non creare disparità di trattamento, ribadire l'obbligo del rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche indicate. Si propone infine di integrare la descrizione relativa alla definizione 3, casette e/o tettoia, ammettendo per la realizzazione delle medesime anche l'utilizzo di materiali "simil-legno" o "effetto legno". Relativamente al sub C, quindi le caratteristiche dei posti auto e delle autorimesse, si ritiene accoglibile l'osservazione al fine di garantire adeguati spazi a parcheggio per gli edifici esistenti, ma nel contempo di salvaguardare anche le situazioni precedentemente assentite ribadendo comunque l'impossibilità di riduzione dimensionale di parcheggi già realizzati e autorizzati avendo una dimensione inferiore a quella di 5x2,70, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle dimensioni minime prescritte in caso di interventi di ristrutturazione pesante del fabbricato o di ristrutturazione comunque del locale autorimessa."

Osservazione n.3

| | | | | |
|--|------------|-------|--|---|
| 3 | 20/10/2023 | 12471 | BARZAN Stefano Ufficio Urbanistica del Comune di Cornuda | <p>a) Propone la modifica dell'art. 29 – Passi Carrai e Uscite per Autorimesse in particolare sostituendo al comma 5 la dicitura “della carreggiata” con le parole “dalla corsia” e sostituendo la parola “carreggiata” con la parola “corsia” nella frase successiva.</p> <p>b) Propone di precisare all'art. 2 Definizioni Elementi di arredo, alla voce 3) Casette e/o tettoie dell'allegato B che le medesime possono essere collocate in numero massimo di una per unità immobiliare abitativa esistente sul lotto. Relativamente alle strutture di cui alla voce 1) Gazebo, pergolati ed alla voce 3) Casette e/o tettoie si ritiene di precisare che la realizzazione delle stesse non risulta assoggettata alla presentazione di alcuna istanza, rientrando nella fattispecie di attività edilizia libera, ma che in nessun caso è ammessa la realizzazione delle medesime con caratteristiche diverse da quelle indicate.</p> <p>c) Propone la seguente aggiunta al comma 24 dell'art. 22 – “Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici residenziali e ad essi assimilabili”: “In ogni caso le dimensioni minime del posto auto coperto non possono risultare inferiori a m 5,00 x 2.70. E' fatto salvo il mantenimento di autorimesse aventi dimensioni inferiori, qualora legittimamente autorizzate, senza possibilità di riduzione dimensionale rimanendo invece l'obbligo di adeguamento nel caso di interventi di ristrutturazione.”</p> |
| <p>Proposta di controdeduzione</p> <p>Sub a) Si ritiene accoglibile la proposta in quanto il termine corsia identifica maggiormente il limite effettivo della sede stradale.</p> <p>Sub b) Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto risulta necessario precisare il numero massimo di elementi di arredo installabili su ciascun lotto e inoltre si ritiene opportuno ribadire che ai sensi della vigente normativa, l'installazione di detti manufatti non sia soggetta alla presentazione di alcuna istanza rientrando nella cosiddetta “edilizia libera”. Si ritiene inoltre utile, proprio per la natura prescrittiva delle definizioni di cui all'allegato A al REC, ed al fine di non creare disparità di trattamento, ribadire l'obbligo del rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche indicate. Si propone infine di integrare la descrizione relativa alla definizione 3) Casette e/o tettoie ammettendo, per la realizzazione delle medesime, l'utilizzo di materiali “simil-legno” o “effetto legno”.</p> <p>Sub c) Si ritiene accoglibile l'osservazione al fine di garantire adeguati spazi di parcheggio per gli edifici esistenti e nel contempo di salvaguardare le situazioni precedentemente assentite, ribadendo comunque l'impossibilità di riduzione dimensionale nel caso di intervento e l'obbligo di adeguamento alle dimensioni minime prescritte in caso di interventi di ristrutturazione pesante del fabbricato o di ristrutturazione del locale autorimessa.</p> | | | | |

IL SINDACO - PRESIDENTE mette in votazione la proposta di controdeduzione all'osservazione n.3.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 2023 Vers. 08/1

Votazione:

Consiglieri presenti in aula n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari /

Astenuti /

Terminata la votazione relativa alle singole controdeduzioni alle osservazioni pervenute, si provvede alla votazione di approvazione definitiva della seconda variante al Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Cornuda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cornuda è dotato di Piano Regolatore Comunale (PRC) composto da:

a) Piano di Assetto del Territorio (PAT), in vigore dal 29.05.2015, e successiva variante n.1 (recepimento L.R. n.14/2017 contenimento del consumo di suolo), in vigore dal 21.02.2019;

b) Piano degli Interventi (PI), in vigore dal 06.01.2018 e successive varianti: - n.1, in vigore dal 29.05.2019 e n.2, in vigore dal 11.04.2023;

- il Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 4 del DPR n.380/2001, contiene la *"disciplina delle modalità costruttive con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi"*

- la legge urbanistica (L.R. n.11/2004) non annovera più il regolamento edilizio, fra i documenti che compongono il Piano Regolatore Comunale;

- in data 20/10/2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata, l'intesa tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della variante n.1 al Piano di Interventi finalizzata all'adeguamento dello stesso alla normativa sul contenimento del consumo di suolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.04.2019 ha provveduto all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC) in adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo allegato all'intesa Governo-Regioni-Comuni sopracitata;

- Nell'ambito della variante n.2 al Piano Interventi (approvata con DCC n.4 del 27.02.2023 – in vigore dal 11.04.2023) erano state raccolte svariate segnalazioni ed apporti collaborativi, da parte di professionisti operanti nel territorio, che, riguardando il Regolamento Edilizio Comunale, non avevano trovato risposta nell'ambito delle Norme Tecniche Operative annesse al P.I.;

- che l'Amministrazione, preso atto di tali segnalazioni e ravvisata la necessità inoltre di adeguare il proprio Regolamento Edilizio Comunale alle più recenti disposizioni normative nonché di apportare lievi modifiche e precisazioni allo stesso finalizzate ad una più corretta operatività del medesimo, anche in relazione alle criticità fino ad ora riscontrate in sede di applicazione, ha provveduto ad incaricare il settore Urbanistica per la revisione/modifica del Regolamento medesimo;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n°20 del 11 settembre 2023 con la quale è stata adottata la seconda variante parziale al Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Cornuda riguardante l'adeguamento dello stesso alle più recenti disposizioni normative nonché di apportare lievi modifiche e precisazioni al medesimo finalizzate ad una più corretta operatività del medesimo, anche in relazione alle criticità riscontrate in sede di applicazione;

DATO ATTO che la variante adottata di cui si tratta è stata depositata presso la Segreteria del Comune e pubblicata sul sito web comunale, dal 20 settembre 2023, per la durata di trenta (30) giorni consecutivi, come risulta da apposito avviso prot. n°10939 in data 20 settembre 2023 pubblicato all'albo pretorio comunale, durante i quali chiunque ha avuto la possibilità di formulare osservazioni.

PRESO ATTO che, come da certificato del Segretario Comunale in data 22/11/2023 prot.13802, sono pervenute 3 osservazioni alla variante al Regolamento Edilizio Comunale adottato;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 2023 Vers. 08/1

DATO ATTO che al termine del periodo concesso, si sono quindi esaminate e valutate le osservazioni pervenute e che per ciascuna di esse è stato quindi formulato il relativo giudizio (accoglimento totale, parziale o non accoglimento) e la relativa controdeduzione;

DATO ATTO altresì che le proposte di controdeduzione alle osservazioni sono state esaminate ed approvate nell'ambito dei lavori della Commissione consiliare congiunta Statuto-Regolamenti-Urbanistica nel corso della seduta n°3 del 20 novembre 2023 e che, relativamente a quelle aventi incidenza sui parametri igienico sanitari, è stato ottenuto in data 22 novembre al prot.n.13812, dalla competente Unità Operativa dell'Ulss 2, il parere favorevole ai sensi dell'art.3 lettera f) L.R. n.54/1982 e art.20 comma 1 lett. f) L. 833/1978;

DATO ATTO inoltre che, preliminarmente all'adozione del presente provvedimento di valutazione delle osservazioni ed approvazione definitiva della seconda variante al Regolamento Edilizio Comunale – REC, si è provveduto alla pubblicazione dello schema/proposta dello stesso nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.33/2013;

VISTO e fatto proprio l'esito della votazione relativa alle proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute, come sopra riportato;

VISTI gli artt. n.2 e 4 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI gli artt. 9 e 10 del vigente Statuto comunale, come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 34 del 08.08.2013;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso l'allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 12

CONTRARI N. /

ASTENUTI N. /

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 12 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

1) **di prendere atto** che, a seguito del regolare deposito degli atti ed elaborati costituenti la seconda variante al Regolamento Edilizio Comunale – REC del comune di Cornuda, adottato con propria deliberazione n.20 del 11.09.2023, sono pervenute entro i termini previsti n°3 osservazioni mentre non sono pervenute osservazioni oltre tale termine, come da certificato redatto dal Segretario Comunale in data 22/11/2023 prot.13802;

2) **di esprimersi** sulle osservazioni pervenute, facendo proprie le controdeduzioni nelle forme riportate in corrispondenza di ciascuna di esse nel documento "Proposta Controdeduzioni alle Osservazioni" predisposto dal servizio urbanistica comunale ed acquisito al protocollo comunale n°13847 del 22/11/2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) **di approvare** definitivamente, la seconda variante al Regolamento Edilizio Comunale – REC, di cui all'art. 4 del DPR n.380/2001, secondo il testo adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 11 settembre 2023, redatto dall'Ufficio Urbanistica comunale e con le variazioni da apportare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute;

4) **di dare atto** che il nuovo Regolamento Edilizio Comunale – REC del Comune di Cornuda, come modificato dalla seconda variante approvata con la presente deliberazione, diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune;

5) **di incaricare** il Responsabile dell'Area n.3 – "Area Tecnica", nella sua veste di responsabile del procedimento, di provvedere all'adeguamento del Regolamento edilizio Comunale ai contenuti della seconda variante approvata con

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 2023 Vers. 08/1

il presente provvedimento ed all'assunzione degli atti conseguenti per dare allo stesso adeguata pubblicità e pubblicazione;

6) **di dare atto** che dall'assunzione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno 2023.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 12

CONTRARI N./

ASTENUTI N. /

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 12 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

(Firma acquisita digitalmente)

(Firma acquisita digitalmente)